

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI E CONCESSIONI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ART.37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016).

Nr. Progr. **9**

Data **11/03/2019**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 11/03/2019 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 11/03/2019 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	N	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	N	CLEMENTI DANIELA ROSA	N		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
Totale Presenti: 13			Totali Assenti: 4		

Assenti Giustificati i signori:

COVA ILARIA; BINAGHI FRANCESCO; D'ALESSANDRO ROSA; CLEMENTI DANIELA ROSA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI E CONCESSIONI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ART.37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

PREMESSO inoltre che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede "alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico";

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che l'art.45 dello Statuto metropolitano prevede che "La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata";

CONSIDERATO che la convenzione in oggetto è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Città Metropolitana di Milano;

VISTO l'allegato schema di convenzione in oggetto, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, già adottato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione assunta in data 30/01/2019;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione e per l'effetto delegare alla Città Metropolitana di Milano, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi, e concessioni, ciò anche al fine di conseguire economie di scala e di scopo;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO, altresì, il parere reso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato,

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di APPROVARE l'allegato schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni, per la delega dell'esercizio della funzione di stazione appaltante alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, decreto legislativo n.50/2016;
2. Di DELEGARE, per l'effetto alla Città Metropolitana di Milano, la funzione di stazione appaltante per la gestione della gare per l'affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi, e concessioni;
3. Di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, della deliberata convenzione; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 22.13 rientra in aula il Consigliere Binaghi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 11/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **9** del **11/03/2019**

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI, SERVIZI E CONCESSIONI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ART.37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/03/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/03/2019

VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Costituzione “Stazione Unica Appaltante” – Convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Busto Garolfo per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi e concessioni (Art. 37, comma 4, D.l.vo n. 50/2016);

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Vista la proposta deliberativa avente per oggetto “Convenzione per la delega dell’esercizio della funzione di stazione appaltante per l’affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e concessioni alla Città Metropolitana di Milano (Art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016)”;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della proponenda deliberazione;

Visto l’art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

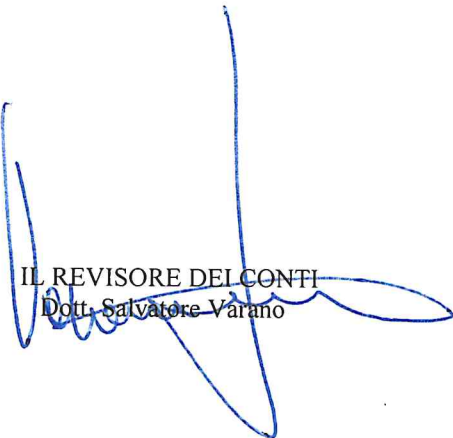
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal competente Responsabile di Area;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l’adozione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Busto Garolfo, 19/02/2019

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Salvatore Varano



SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI _____ PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E CONCESSIONI (ART.37, COMMA 4, D.LVO N.50/2016).

* * *

L'anno **duemiladiciannove**, addì del mese di,

TRA

La Città Metropolitana di Milano, codice fiscale legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore sig....., nato ail il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n. ..del del....., esecutive ai sensi di legge;

E

Il Comune di codice fiscale legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore sig.a, nata a il, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale **n.** del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#)"*;

che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)"*;

che il comma 44 dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *"d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

che il comma 50 dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) in tema di riordino degli enti di area vasta prevede *"alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico"*;

che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
che l'art.45 dello Statuto metropolitano prevede che *"La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata"*;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, tutti ricompresi nell'area metropolitana di Milano, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città Metropolitana l'espletamento delle funzione di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Città Metropolitana di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016 e regola i rapporti con i Comuni interessati.

Con il presente atto il Comune di..... (di seguito "ente delegante"), ricompreso nell'area vasta di Milano, delega alla Città Metropolitana di Milano l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni , servizi e concessioni.

Con il presente atto la Città metropolitana di Milano assume le funzioni ed i servizi per la gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione, rimettendo gli atti all'Ente deleganti per la stipula del contratto di appalto.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del d.lvo 50/2016, o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

La gestione associata di cui alla presente convenzione riguarda le procedure di gara relative all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro.

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, ecc..) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente delegante:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- la validazione del progetto;
- la redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito (sulla base dei bandi tipo predisposti dall'ANAC ovvero in mancanza previo confronto gli uffici della Città metropolitana);
- la scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
- l'adozione della determina a contrattare;
- l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- la stipula del contratto d'appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
- l'affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;

- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, per gli aspetti di competenza.

Art.2

La Città Metropolitana, a mezzo del proprio Settore, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente delegante rispetto ai bandi tipo emanati dall'ANAC, apportando, in collaborazione con l'ente delegante, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie (nelle more dell'emanazione dei bandi tipo da parte di ANAC la Città Metropolitana predispone e rende disponibili sul proprio sito schemi di bando, di disciplinari di gara e di lettere invito);
- nomina, tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituisce il seggio di gara in tutti gli altri casi;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- cura l'acquisizione del CIG;
- indice e celebra la gara;
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- collabora con il RUP dell'ente delegante ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva;
- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
- informa l'ente delegante dell'avvenuto decorso del termine di *stand still*;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente delegante assume a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal medesimo Ente delegante.

Art.3

Le funzioni di Stazione Unica Appaltante sono svolte dalla Città Metropolitana di Milano.

Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente del Settore Appalti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più dipendenti titolari di posizione organizzativa.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di appalti potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti deleganti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Città Metropolitana e l'ente interessato. In tal caso il contributo dovuto dall'ente a mente del successivo articolo 5 viene ridotto della metà.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica sua@cittametropolitana.milano.it ed un indirizzo di posta elettronica certificata, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Città Metropolitana per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Al fine di un miglior esercizio della funzione è in facoltà della Città Metropolitana sviluppare accordi di collaborazione con il Comune capoluogo.

Art. 4

Le procedure di gara si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente delegante comunica alla Stazione Unica Appaltante entro il 31 ottobre di ciascun anno i contratti di acquisto di beni e servizi in scadenza nell'esercizio successivo, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno successivo.

A tal fine gli enti deleganti si impegnano ad adottare entro il 15 ottobre di ciascun anno sia il programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio successivo e l'elenco annuale, sia il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, di cui al decreto legislativo n.50/2016, trasmettendone copia alla Città Metropolitana.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente delegante provvede a trasmettere alla Stazione Unica Appaltante la determinazione a contrattare adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto.

La Stazione Unica Appaltante provvede, di norma, entro gg. 90 (novanta) dalla ricezione della determina a contrattare e dei relativi atti e documenti ad avviare la procedura di gara, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e secondo criteri di aggregazione della domanda.

Unitamente agli atti per avviare la procedura di gara ciascun ente delegante provvede a trasferire alla Stazione Unica Appaltante le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento della gara (spese per le pubblicazioni, contributo ANAC, eventuale compenso per componenti commissioni di gara ed il contributo di cui al successivo articolo).

Completata la procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale di aggiudicazione, a copia delle successive comunicazione effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, oltre alla nota di avvenuto decorso dello *stand still*, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti all'Ente delegante.

Art.5

La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione.

Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Comune richiedente la gara.

Le somme dovute alla Città Metropolitana quale Stazione Appaltante da parte del Comune saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare e corrisposte entro 30 gg. dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura.

L'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti soglie:

FORNITURE, SERVIZI E CONCESSIONI

€ 1.000,00 per forniture, servizi e concessioni sotto la soglia comunitaria;

€ 2.000,00 per forniture e servizi di rilievo comunitario;

€ 5.000,00 per concessioni di rilievo comunitario;

LAVORI

€ 1.000,00 per lavori fino a 1.000.000,00 euro;

€ 2.000,00 per lavori oltre 1.000.000,00 euro e fino sotto la soglia comunitaria;

€ 5.000,00 per lavori di rilievo comunitario.

Restano altresì a carico di ciascun ente le spese di pubblicazione, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara.

Oltre a corrispondere alla Città metropolitana quanto indicato nei precedenti commi, ciascun Comune, che si avvale delle attività della stazione unica appaltante, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art.113, comma 5, del Codice, a destinare, a favore del personale della Stazione Unica appaltante, una percentuale, pari ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo, per le fasi di competenza della stazione unica appaltante. Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti da ciascun Comune secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite dai Comuni medesimi alla Stazione Unica Appaltante, per essere corrisposti da quest'ultima al personale interessato. La Città metropolitana, con proprio regolamento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il proprio personale che ha partecipato alle attività della stazione unica appaltante.

Art.6

L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città Metropolitana, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

La Città Metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone il Comune interessato.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città Metropolitana.

Art.7

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione.

Art.8

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'area metropolitana di Milano.

Art.9

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori della convenzione, il Sindaco metropolitano, o consigliere delegato, convoca incontri tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata di stazione unica appaltante.

Con particolare riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 di euro, al fine di conseguire economie di scala, gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a contenere il numero delle procedure di acquisizione aggregando la relativa domanda.

A tal fine il Responsabile della Stazione Unica Appaltante può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda.

E' sempre facoltà del Responsabile della Stazione Unica Appaltante, in caso di appalti di beni e servizi analoghi, e di lavori di manutenzione, procedere ad esperire un'unica gara, distinta per lotti, quante sono le domande pervenute dagli enti aderenti.

Art.10

Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo, laddove consentito dalla legge, di acquisire autonomamente beni e servizi, ivi comprese le manutenzioni di beni immobili, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o gestiti dal Soggetto Aggregatore di Regione Lombardia.

Sono altresì fatti salvi gli obblighi, e la facoltà, di adesione alle convenzioni quadro di cui all'[art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488](#) gestite dalla stessa CONSIP ed il ricorso al MEPA.

Art.11

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Milano.

Art.12

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni.

In via transitoria, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente delegante comunica al Responsabile della Stazione Unica Appaltante i contratti di acquisto di beni e servizi o concessioni in scadenza nell'anno in corso, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno.

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

A seguito delle modifiche al D.lvo 50/2016, introdotte dal D.lvo 56 del 19/04/2017, le procedure di gara per gli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici, ancorchè di importo superiore a 40.000 euro, sono gestite dagli enti delegante, anche a mezzo delle altre forme di aggregazione previste dalla normativa di settore.

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, gli enti aderenti alla presente convenzione, che risultino già iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono procedere autonomamente mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (piattaforma SINTEL) per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Milano

Il Sindaco del Comune di _____

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

(data)